

---

# Regolamento del CSVSN

## REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO SAN NICOLA

- Art.  
01 FINALITÀ E SERVIZI

- Art.  
02 SOCI

- Art.  
03 ADESIONE DEI SOCI

- Art.  
04 RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- Art.  
05 DELEGAZIONI LOCALI

- Art.  
06 CONSULTE TERRITORIALI

- Art.  
07 L'ASSEMBLEA GENERALE

- Art.  
08 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art.  
09 IL PRESIDENTE

- Art.  
10 IL VICE-PRESIDENTE

- Art.  
11 IL TESORIERE

- Art.  
12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art.  
13 COLLEGIO DEI GARANTI

- Art.  
14 IL DIRETTORE

- Art.  
15 COMITATO SCIENTIFICO

- Art.  
16 CONVENZIONE CON IL CO.GE PUGLIA

### Art. 01 FINALITÀ E SERVIZI

torna sull Centro di Servizio al Volontariato San Nicola (dâ€™ora in poi denominato CSVSN) si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della societÃ civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrÃ opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e della solidarietÃ .

Il CSVSN nelle proprie attivitÃ a favore del volontariato Ã impegnato a

proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari; concorda con le organizzazioni interessate i servizi da svolgere e stabilisce le modalità concrete di erogazione dei servizi presso gli sportelli operativi con le organizzazioni di volontariato socie e con le delegazioni locali.

Il CSVSN, sentite le organizzazioni di volontariato, o su loro proposta, a livello provinciale e di delegazione, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di reperire, a livello territoriale, risorse, sedi operative, operatori e strutture.

I servizi svolti dal CSVSN, utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91, sono rivolti solo al volontariato, con le modalità previste dall'art. 4 del D.M. 08/10/97 dei ministri del tesoro e degli affari sociali.

## Art. 02 SOCI

torna su

Ogni socio del CSVSN aderisce e afferisce alla delegazione locale di cui all'art. 6 dello statuto del CSVSN nella cui circoscrizione territoriale di riferimento si trova ad operare.

Le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale dovranno presentare, contestualmente alla richiesta di adesione, autocertificazione attestante il rispetto dei criteri previsti dall'art. 3 della l. n.° 266/91. Le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti di cui al punto 2 dell'art. 5 dello statuto che fanno domanda di adesione sono ammesse per il primo anno come osservatori, con facoltà di partecipare all'Assemblea generale senza diritto di voto e con un versamento pari al cinquanta per cento della quota sociale.

Qualora le richieste di adesione degli enti, e/o istituzioni e/o organismi non aventi natura di organizzazione di volontariato di cui all'art. 5 comma 1 punto 2) dello statuto del CSVSN eccedano il limite numerico previsto dallo stesso statuto, ai fini dell'ammissione a socio (art. 5 comma 2 statuto), sarà cura dell'Assemblea generale trasformare le richieste di adesione in esubero, formulate da tali

organismi, in protocolli d'intesa aventi efficacia di accordo. La stessa procedura sarà adottata qualora il limite numerico di cui all'art. 5 comma 2 dello statuto del CSVSN venga a mancare nel corso delle attività del CSVSN stesso a causa di recessi e/o esclusioni di organizzazioni di volontariato socie, a partire dal numero di protocollo più alto in quel momento relativamente alla richiesta di accesso al CSVSN. Sono esclusi gli enti pubblici e i soci fondatori del CSVSN. Nel caso in cui vi fossero esclusivamente soggetti quali enti pubblici, verrà trasformato in protocollo di intesa il rapporto con l'ente pubblico istituzionalmente meno rappresentativo. Nel momento in cui il limite numerico di cui all'art. 5 comma 2 dello statuto del CSVSN lo consenta, sarà cura dell'Assemblea dei soci tramutare i protocolli d'intesa di cui ai commi precedenti nelle ordinarie procedure di ammissione/riammissione a soci, dando precedenza alle organizzazioni non di volontariato la cui qualità di socio era stata precedentemente tramutata in protocollo di intesa, secondo l'ordine cronologico di esclusione, e successivamente a quelle risultate in esubero al momento della domanda di ammissione a socio. Nel primo caso sarà rispettato l'ordine cronologico di esclusione, nel secondo l'ordine cronologico di richiesta di ammissione a socio.

## Art. 03 ADESIONE DEI SOCI

torna suLa domanda di ammissione a socio va presentata per iscritto al presidente del Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e deve essere protocollata al momento del ricevimento.

Nella domanda di ammissione dovrà essere indicata dall'associazione richiedente l'eventuale appartenenza ad una federazione o aggregazione di più organizzazioni di base.

La domanda di ammissione presentata da una federazione o aggregazione di più organizzazioni di base deve anche contenere il numero di tali organizzazioni e la loro dislocazione territoriale.

In caso di federazione o aggregazione di più organizzazioni la qualità di socio "riconosciuta esclusivamente al livello provinciale e, ove mancante, al livello regionale, e non ai singoli gruppi locali.

Restano salve le adesioni delle associazioni operanti a livello comunale e facenti parte di federazioni e aggregazioni di più organizzazioni con articolazione a livello provinciale e regionale, già disposte o per le quali "stata già presentata la

domanda di ammissione prima della modifica all'art. 5 dello statuto approvata dall'Assemblea straordinaria in data.

In tali casi, dopo la suddetta modifica, sar  consentita l'ammissione, oltre che dell'organizzazione comunale gi  sociale, anche del livello provinciale e, ove mancante, del livello regionale e non degli altri singoli gruppi comunali esistenti nella provincia. L'appartenenza dell'aspirante socio ad un altro Centro di Servizio al Volontariato non consente l'accettazione della domanda di ammissione.

Il Consiglio Direttivo sottopone la domanda con proprio parere entro 60 gg. dal ricevimento all'Assemblea generale, la quale si esprime entro la prima riunione utile, e comunque non oltre tre mesi dal ricevimento del parere, con espresso provvedimento da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r entro 15 gg. dalla sua adozione.

In caso di accoglimento della predetta domanda, inizia a decorrere l'anno di osservazione come previsto dall'art. 2 del presente regolamento. Allo scadere dell'anno di osservazione il Consiglio Direttivo, esaminata la relazione conclusiva della commissione soci all'uopo nominata dal Consiglio Direttivo, la sottopone all'Assemblea generale per il provvedimento definitivo.

In caso di provvedimento di rigetto la domanda pu  essere nuovamente presentata dopo che sia trascorso il tempo minimo di un anno dalla comunicazione della decisione negativa.

La domanda di ammissione, redatta come stabilito dall'art. 7 dello statuto, deve essere corredata da statuto, eventuale regolamento, ultimo bilancio approvato, composizione degli organi sociali, descrizione delle attivit  svolte e programmate, informazioni sulla struttura organizzativa e sulle fonti di finanziamento, dichiarazione di regolarit  contributiva e fiscale, dichiarazione di essere soggetto giuridico indipendente anche se aderente a federazione o aggregazione, dichiarazione di non appartenenza in qualit  di socio ad altro Centro di Servizio al Volontariato di cui alla legge 266/91. La sussistenza dei requisiti dichiarati sar  annualmente verificata dal Consiglio Direttivo. La domanda deve anche contenere l'indicazione del rappresentante legale, del rappresentante permanente dell'ente in seno all'Assemblea generale del CSVSN e un suo eventuale sostituto, la documentata eventuale iscrizione al registro regionale del volontariato tutti gli indirizzi utili per le convocazioni, con l'impegno al loro aggiornamento in caso di variazione.

#### Art. 04 RECESSO ED ESCLUSIONE

DEI SOCI torna su

La qualifica di socio viene meno:

- per recesso volontario previa presentazione di apposita comunicazione indirizzata al presidente del Consiglio Direttivo da inviarsi tramite raccomandata a/r. Il recesso avr  effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale   stata presentata la relativa comunicazione, restando inalterati, sino a tale data, i diritti e gli obblighi afferenti allo status di socio.

- per non aver partecipato, senza giustificazione scritta, a tre assemblee consecutive;

- per aver cessato l'esercizio dell'attivit  sociale;

- per mancato versamento, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio in corso, della quota associativa annuale;

- per una grave violazione dello statuto, del regolamento ovvero delle deliberazioni degli organi del CSVSN;

- per il compimento di atti contrari agli scopi del CSVSN ovvero lesivi della dignit  morale dello stesso o dei singoli soci;

- per dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del socio, ove previsto dalla legge;

- in seguito a condanna penale passata in giudicato.

Il provvedimento di esclusione motivato, di cui ai precedenti nn. 2,3,4,5,6 e 7,

deliberato dall'Assemblea generale, deve essere comunicato entro 30 gg. per raccomandata a/r al socio escluso.

Avverso detto provvedimento il socio escluso potrà proporre entro 30gg. dalla ricezione dello stesso, ricorso motivato al collegio dei garanti. Il collegio dei garanti deciderà nel termine di 30g. dalla presentazione del ricorso.

La relativa decisione dovrà essere comunicata con raccomandata a/r entro 30 gg. al Consiglio Direttivo e al socio interessato.

L'esclusione di cui al n. 8 opera di diritto.

In caso di indagine giudiziaria accertata a carico di un socio. Il Consiglio Direttivo, sentito lo stesso, acquisito il parere del Collegio dei Garanti, può proporre

all'Assemblea la sospensione temporanea in via cautelare del socio. Se l'Assemblea accoglie la proposta il socio viene sospeso fino all'accoglimento definitivo delle sue responsabilità perdendo temporaneamente tutte le prerogative e tutti i diritti e i doveri connessi allo status di socio. In caso di accertata estraneità alle vicende giudiziarie, l'Assemblea provvederà al suo reintegro.

## Art. 05 DELEGAZIONI LOCALI

torna su

L'attività del CSVSN si articola sul territorio mediante delegazioni locali a ciascuna delle quali corrisponde una determinata circoscrizione territoriale della provincia di Bari.

La delegazione ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, provocando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle organizzazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli enti locali.

Alle delegazioni locali spetta, in particolare, di promuovere il coinvolgimento attivo ai programmi di attività del CSVSN delle organizzazioni di volontariato della propria circoscrizione territoriale, l'individuazione e l'evidenziazione degli interessi del proprio territorio connessi con gli scopi del CSVSN ed il perseguimento di questi ultimi nel contesto sociale di appartenenza, di concerto con le altre delegazioni locali e con gli organi sociali del CSVSN stesso.

Presso ogni delegazione locale sarà istituito uno sportello operativo per l'erogazione di servizi a favore dei soci e degli utenti del CSVSN. L'attività dello sportello operativo si avvarrà anche dell'apporto dei volontari delle organizzazioni socie e del contributo delle commissioni e/o gruppi di lavoro di cui all'art. 9 dello statuto del CSVSN.

Il CSVSN può delegare, con delibera del Consiglio Direttivo, ad ogni singola delegazione locale l'attuazione di particolari attività e/o progetti mirati sul territorio.

L'Assemblea generale ha funzioni di vigilanza e controllo sul corretto operato di tutte le delegazioni locali; essa può, inoltre, avocare a sé o demandare al Consiglio Direttivo, nei casi di inerzia, omissioni o violazioni dello statuto, le funzioni di competenza delle delegazioni locali e dei loro organi sociali.

In sede di istituzione del CSVSN, al fine di garantire l'eventuale copertura totale del territorio, il numero e l'articolazione territoriale delle delegazioni locali saranno determinate nel numero massimo di tre secondo il seguente schema: delegazione denominata "Bari-nord" (comprendente Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola, Trani), delegazione denominata "Bari-centro" (comprendente Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Bari, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano, Cellammare, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo, Modugno, Molfetta, Noicattaro, Palo del Colle, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele, Sannicandro, Terlizzi, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano) e delegazione denominata "Bari-sud" (comprendente Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano, Santeramo in Colle).

Le valutazioni di tutti gli aspetti e le tematiche, nonché ogni proposta di singoli progetti inerenti l'ambito territoriale vengono inoltrate al Consiglio Direttivo dalla consulta territoriale.

## Art. 06 CONSULTE TERRITORIALI

torna suLe consulte territoriali delle delegazioni locali saranno disciplinate nelle loro attività e funzioni dal regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato

dall'Assemblea generale, che prevede alcune figure di coordinamento.

## Art. 07 L'ASSEMBLEA GENERALE

torna su

### - Composizione

L'Assemblea generale degli iscritti " formata da tutti i soci, che abbiano regolarizzato il pagamento della quota sociale annua di iscrizione, almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea " il massimo organo deliberante dell'associazione ed " convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformit  della legge e dello statuto del CSVSN, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, e sono conservate a cura del presidente presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

### - Convocazione

L'Assemblea generale dei soci " convocata dal presidente del CSVSN.

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte l'anno: entro il giorno 15 (quindici) aprile, e comunque non oltre il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 30 (trenta) novembre, e comunque non oltre il 31 (trentuno) dicembre, dell'esercizio in corso per l'approvazione del bilancio di previsione. " altres" convocata per il rinnovo delle cariche sociali, su proposta del Consiglio Direttivo e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata: dal presidente o qualora lo richiedano almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto o i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o i due terzi del collegio dei revisori contabili.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'invio individuale dell'avviso a tutti i soci, regolarmente iscritti nel libro soci, a mezzo lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano o anche a mezzo telefax o telegramma o posta elettronica con notifica di lettura da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione, ad uno degli indirizzi indicati nella domanda di adesione e tempestivamente aggiornati da parte del socio. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, pu  prevedere ulteriori modalit  di convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci. Tra le due convocazioni devono decorrere almeno ventiquattro ore (convocazione quest'ultima che pu  anche avvenire in ora successiva del giorno della prima convocazione);

- ordine del giorno in discussione;

- un modulo per l'eventuale delega da conferire esclusivamente a soci aventi diritto al voto.

### - Svolgimento e competenze

L'Assemblea generale dei soci " presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio presidente.

Il presidente nomina un segretario per la redazione del verbale di Assemblea. il suddetto verbale " iscritto nel registro delle assemblee degli associati, " conservato a cura del presidente presso la sede dell'associazione e pu  essere consultato da ciascun socio.

### - Assemblea ordinaria

l'Assemblea ordinaria "è" regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea "è" regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera su quanto di competenza per lo Statuto ed in particolare su:

- la nomina dei componenti degli organi sociali;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 7 giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 7 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun socio;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.

- Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria "è" sempre valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto.

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria, che quelle prese dall'Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. "è" ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al presidente che provvede a verificarne la validità e controfirmarle.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto al voto (ex art. 21 cod. civ.).

Art. 08 IL CONSIGLIO DIRETTIVO torna su

- Costituzione

Il Consiglio Direttivo "è" eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti ai sensi dell'art. 13 dello statuto ed "è" formato da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 12 membri.

Almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo devono essere espressione delle associazioni di volontariato socie del CSVSN.

La carica di membro del Consiglio Direttivo "è" incompatibile con quella di revisore contabile e/o garante.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi "è" riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse del CSVSN.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza e l'indicazione delle modalità di convocazione alle riunioni, impegnandosi al tempestivo aggiornamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio, tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di decadenza o dimissioni della maggioranza dei consiglieri, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### - Decadenza

Le cause di decadenza sono:

- mancata condivisione degli scopi del CSVSN;

- violazione dello statuto o del regolamento o delle delibere adottate dagli organi sociali;

- mancata partecipazione a 3 (tre) sedute consecutive.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli attingendo dall'elenco al primo dei non eletti del Consiglio Direttivo o in mancanza attraverso la cooptazione. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate per cooptazione nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima riunione dell'Assemblea generale dei soci convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora un consigliere sia sottoposto ad accertata indagine giudiziaria, il Consiglio Direttivo sentito lo stesso e acquisito il parere del collegio dei garanti può proporre all'Assemblea la sospensione temporanea in via cautelare del consigliere fino all'acclarimento definitivo delle sue responsabilità, riservandosi l'Assemblea generale di deliberare sulla sua eventuale riammissione in caso di innocenza riconosciuta dall'autorità giudiziaria. Durante il periodo di sospensione il consigliere perde tutte le prerogative e tutti i diritti e doveri di tale figura. In caso di riconoscimento di responsabilità penale da parte dell'autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato, l'Assemblea dichiarerà la definitiva esclusione del consigliere, che si intenderà automaticamente e definitivamente escluso.

Durante il periodo di sospensione il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nei modi e termini di cui sopra.

Il provvedimento di esclusione motivato, deliberato dall'Assemblea generale, deve essere comunicato entro 30 gg. per raccomandata a/r al consigliere escluso.

Avverso detto provvedimento il consigliere potrà proporre ricorso motivato al collegio dei garanti entro 30 gg. dalla ricezione del provvedimento. Il collegio dei garanti deciderà ai sensi dell'art.16 dello statuto nel termine di 30 gg. dalla presentazione del ricorso.

La relativa decisione dovrà essere comunicata con raccomandata a/r entro 30 gg. al Consiglio Direttivo e al consigliere interessato.

#### - Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno sei volte all'anno, ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta

scritta almeno 1/3 dei membri dell'organo sociale. L'avviso di convocazione da inviarsi almeno 8 gg. prima della riunione deve essere scritto e trasmesso con lettera raccomandata o consegnata a mano, o a mezzo fax, o posta elettronica con notifica di lettura o telegramma.

Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato almeno 48 ore prima.

L'avviso di convocazione dovrà contenere luogo, data e ora della seduta nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Possano partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i revisori contabili, il comitato scientifico e/o altre persone appositamente invitate su argomenti attinenti la specifica professionalità. Queste ultime non possono essere presenti al momento della votazione.

- Funzionamento

Il Consiglio Direttivo Ã" validamente funzionante quando Ã" presente la maggioranza dei suoi componenti.

La riunione dell'Ã"organo Ã" presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente.

Le delibere vengono approvate con la maggioranza dei presenti. Non Ã" ammesso il voto per delega.

- Compiti

Ã" di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il presidente, il vice-presidente e il tesoriere;

- delegare determinati compiti al presidente;

- nominare un direttore generale qualora lo richiedano le dimensioni assunte dall'Ã"organizzazione e deliberarne tutti i poteri;

- eseguire le delibere dell'Ã"Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'Ã"attivitÃ" sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;

- amministrare l'Ã"associazione ed operare in attuazione delle volontÃ" e degli indirizzi generali approvati dall'Ã"Assemblea alla quale risponde direttamente;

- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attivitÃ" sociali e sul coordinamento delle stesse;

- promuovere l'Ã"attivitÃ" dell'Ã"associazione, autorizzandone le spese relative;

- assumere eventuale personale necessario per la realizzazione di progetti dell'Ã"associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilitÃ" previste nel bilancio;

- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal presidente per motivi di necessitÃ" ed urgenza;

- approvare tutti gli atti e contratti inerenti le attivitÃ" sociali;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Ã"Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'Ã"anno sociale;

- predisporre il bilancio preventivo e la relativa programmazione relativa all'Ã"esercizio annuale successivo, da sottoporre all'Ã"Assemblea dei soci;

- predisporre il bilancio consuntivo relativo all'Ã"esercizio annuale trascorso, da sottoporre all'Ã"Assemblea dei soci;

- deliberare le somme mensili da utilizzare, in nome e per conto dell'Ã"associazione, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, da parte del presidente e del direttore;

- proporre all'Ã"Assemblea l'Ã"accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietÃ" dell'associazione

o ad essa affidati;

- deferire al collegio dei garanti i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 09 IL PRESIDENTE

torna sull presidente del Consiglio Direttivo, che Ã anche il presidente dellâ€™Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge lâ€™associazione.

- Elezione

Ã eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina Ã ratificata nellâ€™atto costitutivo.

- Durata, cessazione e revoca della carica

Il presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale Ã in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti cosÃ come contemplati nello statuto sociale.

- Compiti

Il presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano lâ€™organizzazione a lui delegati dallo statuto e nellâ€™ambito delle direttive del Consiglio Direttivo.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dellâ€™associazione.

Il presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dellâ€™Assemblea generale dei soci e del Consiglio Direttivo, curandone lâ€™ordinato svolgimento;

- curare lâ€™esecuzione delle deliberazioni dellâ€™Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- verificare lâ€™osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere lâ€™eventuale riforma;

- rappresentare legalmente lâ€™associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dellâ€™associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciÃ adibiti;

- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza, con firma congiunta con quella del tesoriere;

- provvedere nei limiti e con le modalitÃ stabilite dal Consiglio Direttivo alle spese con firma congiunta con quella del tesoriere;

- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;

- in caso di necessitÃ e di urgenza, assumere nellâ€™interesse dellâ€™associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica a norma di Statuto;

- stipulare convenzioni tra lâ€™associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo che dispone in merito alle modalitÃ di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

Art. 10 IL VICE-PRESIDENTE torna suln caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni

saranno svolte dal vice-presidente. In caso di cessazione della carica di Presidente, il vice-Presidente convocherà dâ€™urgenza il Consiglio Direttivo per la nomina di un nuovo Presidente.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del vice-presidente fa piena prova dellâ€™assenza per impedimento o cessazione dalla carica del presidente.

Art. 11 IL TESORIERE torna suAl tesoriere spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dellâ€™associazione, sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di incasso, con firma congiunta con quella del presidente.

Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI torna sul componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti allâ€™albo professionale dei dottori commercialisti e/o allâ€™albo professionale dei Revisori dei Conti.

Il collegio dei revisori contabili elegge nella prima seduta utile tra i suoi membri il presidente.

La durata in carica del collegio Ã¨ triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del collegio dei revisori dei conti in carica al momento dellâ€™approvazione delle modifiche allo Statuto di cui alla delibera dellâ€™Assemblea

Straordinaria del 07/03/2009, cesseranno dalla carica al termine del mandato dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente in carica al momento dellâ€™adozione delle suddette modifiche statutarie.

Allâ€™atto dellâ€™accettazione della carica i revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilitÃ , che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilitÃ e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

In caso di dimissioni o di decadenza di uno dei revisori, lâ€™Assemblea generale dei soci provvederÃ allâ€™integrazione nella prima riunione utile.

Il collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal suo presidente almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto verbale da inviare in copia al Presidente del Consiglio Direttivo del CSVSN. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige verbale da trascrive in apposito libro.

Il collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i revisori contabili, e precisamente le norme di cui agli artt.

2403 e ss cod. civ.. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare i compiti principali del collegio dei revisori contabili sono i seguenti:

- controllare lâ€™amministrazione dellâ€™associazione e lâ€™operato della stessa, vigilando sullâ€™osservanza della legge e dello statuto sociale;

- verificare la corretta gestione dellâ€™associazione sul piano economico-finanziario;

- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;

- verificare il bilancio consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo, nonchÃ© sul rendiconto annuale dellâ€™associazione e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione allâ€™Assemblea;

- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti allâ€™associazione e trascritta nellâ€™apposito registro dei revisori contabili;

- indirizzare al presidente e ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti regola autonomamente il proprio funzionamento e ne dà notizia all'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, senza esercitare alcun diritto di voto.

#### Art. 13 COLLEGIO DEI GARANTI

torna sui componenti del Collegio dei Garanti vengono scelti e eletti dall'Assemblea Generale dei Soci ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Garanti in carica al momento dell'approvazione delle modifiche allo Statuto di cui alla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 07/03/2009, cesseranno dalla carica al termine del mandato dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente in carica al momento dell'adozione delle suddette modifiche statutarie.

All'atto dell'accettazione della carica i garanti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod. civ..

I componenti del Collegio dei Garanti hanno la facoltà di partecipare alle riunioni degli organi del CSVSN. In caso di dimissione o di decadenza di uno di essi, l'Assemblea Generale dei Soci, all'uopo convocata, provvede alla relativa integrazione.

Il collegio elegge nella prima seduta utile tra i suoi membri il presidente.

Il Collegio dei Garanti, organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, è competente a:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e esprimere pareri sulla loro corretta applicazione;

- esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli aspiranti soci, gli associati, tra questi e l'associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere di sospensione ed esclusione.

Il Collegio dei Garanti giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure, fatta salva la garanzia del contraddittorio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di ogni ricorso.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono definitive e quindi inappellabili, fatta salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

Il Collegio dei Garanti regola autonomamente il suo funzionamento e ne dà comunicazione all'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 14 IL DIRETTORE torna su Nell'ambito delle sue responsabilità, il Direttore del CSVSN è chiamato all'espletamento dei seguenti compiti qui indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere le attività e allargare la base associativa del CSVSN;

- pianificare e organizzare il lavoro del personale retribuito di cui curerà la formazione;

- curare la corretta gestione amministrativa del CSVSN, la redazione dei bilanci e dei rendiconti a termini di legge;

- coordinare e organizzare le attività delle Delegazioni Locali, riferendo al Consiglio Direttivo le eventuali proposte per le conseguenti decisioni;

- coordinare e organizzare le attività dei volontari che prestano la loro opera all'interno del CSVSN, secondo le linee programmatiche del Consiglio Direttivo;

- ricercare e coordinare lâ€™attivit  di consulenti e specialisti esterni, sia volontari che non volontari;

- curare lo sviluppo del sistema informativo sia per le attivit  interne che per gli eventuali collegamenti sul territorio.

#### Art. 15 COMITATO SCIENTIFICO

torna su

Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio Direttivo con funzioni di consultazioni su progettazione delle attivit  del CSVSN.   composto da almeno 3 membri, professionalmente qualificati. Al suo interno il comitato elegge il presidente del comitato scientifico il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci senza diritto di voto.

#### Art. 16 CONVENZIONE CON IL CO.GE PUGLIA torna su

Il Co.ge. Puglia eroga in favore del CSVSN la somma stanziata a titolo di finanziamento per la realizzazione del progetto presentato e formante parte integrante del presente provvedimento.

Il CSVSN si impegna ad utilizzare la somma erogata per lâ€™attuazione del progetto allegato, al netto del 10% da accantonare per il funzionamento del Co.ge Puglia; detto accantonamento avverr  contestualmente all'accredito delle somme.

Il CSVSN   tenuto a rispettare la normativa di settore ed ad adempiere alle richieste del Co.ge Puglia od a quelle dei suoi rappresentanti nominati.

In particolare il CSVSN si impegna a rispettare le condizioni indicate nel bando e nella legge 266/91 con particolare riferimento all'effettivo svolgimento dell'attivit  anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2 co 6 lett. g) e 3 co. 5 del d.m. 8/10/1997 e art. 6 co. 4 e 5 della legge 266/91.

Il CSVSN si impegna, a pena di revoca del finanziamento, a svolgere le attivit  di servizio secondo programmi indicati nel progetto presentato, posto a base dell'aggiudicazione, con particolare riferimento al coordinamento ed all'interazione del Centro con il territorio.

Il CSVSN a tale riguardo   tenuto a coinvolgere tutte le associazioni del territorio interessate che condividono il progetto.

Il CSVSN   tenuto a dare immediato riscontro alle eventuali richieste di chiarimento o di integrazione del comitato anche in relazione a quanto previsto al punto 13 del bando nonch  a rispettare le indicazioni contenute nell'art. 4 del d.m. 8/10/1997.

Il CSVSN   obbligato a trasmettere entro 15 giorni al Co.ge Puglia, qualunque modifica eventualmente apportata al regolamento del CSVSN od alla sua compagine sociale. i rappresentanti del Co.ge Puglia in seno al CSVSN, con lâ€™eventuale ausilio del consulente del Co.ge Puglia al quale potranno anche delegare specifiche mansioni, potranno accedere al CSVSN onde accertare la regolarit  dell'espletamento delle attivit  ed il rispetto delle indicazioni contenute nel progetto.

Il CSVSN   tenuto a trasmettere tempestivamente il bilancio di previsione e quello consuntivo, attenendosi alle disposizioni contenute nel bando pubblicato sul burp n. 166 del 15/11/2001, sul quale il Co.ge Puglia, tramite i proprio rappresentanti, potr  richiedere chiarimenti cui dovr  essere dato immediato riscontro pena la revoca del contributo richiesto.